



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
E
L'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO SICILIANO

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata semplicemente "Università"), C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, con sede legale in Palermo, P.zza Marina n. 61, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliata/o per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Palermo;

E

L'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano, con denominazione EBAS Sicilia, di seguito denominato semplicemente "**Ente**", C.F./Partita IVA 978070824 con sede in Palermo, Via Duca della Verdura n. 33, in persona del Rappresentante Legale Presidente Orazio Platania nato a Catania, il 15/06/1965, assistito dal Vicepresidente Gaetano Agliozzo, domiciliati per le cariche presso la sede dell'Ente, anche denominati le Parti;

PREMESSO CHE

L'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano di seguito indicato come EBAS Sicilia, opera dal 3 maggio 1993 sulla base dell'accordo tra le parti sociali dell'artigianato CGIL, CISL, UIL, CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI.

L'EBAS Sicilia, nell'ambito delle sue funzioni ritiene di dover contribuire al monitoraggio e allo studio delle attività nel settore artigiano del Territorio della Regione Siciliana.

Il monitoraggio e lo studio interessano prevalentemente le seguenti attività:

- l'andamento economico del settore nelle sue varie tipologie (Area meccanica e mecatronica, Area benessere, Area agroalimentare ecc. ecc.), con approccio diacronico con riguardo anche alle tipologie dimensionali delle Imprese;
- l'andamento occupazionale del settore per tipologia, con riguardo ai flussi e alle dinamiche salariali e contrattuali;
- la dinamica dei processi formativi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro;
- lo sviluppo delle azioni nel campo della bilateralità (welfare, sanitario, formazione, sostegno al reddito, all'occupazione, allo sviluppo tecnologico e alla innovazione di processo e di prodotto.);
- l'attività bilaterale di sostegno alla salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'analisi dell'andamento dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali;
- l'Elaborazione del bilancio sociale;



- la collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di questi obiettivi
- l'Università degli Studi di Palermo è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e Poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed ha tra i propri fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche, culturali ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
- l'Università, in virtù delle proprie funzioni di indirizzo, è impegnata, in conformità con la propria missione, nella promozione e nell'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, della conoscenza, delle professioni, della promozione e diffusione della cultura;
- l'Università opera come agente di sviluppo del territorio e della società e intende promuovere politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse, nonché all'integrazione dell'Università con gli altri protagonisti dell'economia e della cultura territoriale;
- l'Università persegue la Terza Missione per il conseguimento delle finalità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e di valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso rapporti con enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni, e comunque nel rispetto della propria autonomia, delle proprie finalità pubbliche di didattica, ricerca e divulgazione scientifica e culturale;
- l'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano ritiene necessario il coinvolgimento dell'Università di Palermo come fonte di metodo e analisi scientifica dei fenomeni;
- le parti manifestano la reciproca volontà di consolidare il loro legame, contribuendo a promuovere il progetto all'interno della comunità universitaria, al fine di agevolare il miglioramento della formazione di una cultura imprenditoriale nell'ambito dell'Artigianato, e potenziarne la percezione per un miglioramento e un maggiore impatto sociale, economico e culturale.

VISTO

il Regolamento per la Stipula ed il Monitoraggio di Convenzioni, Contratti, Accordi Quadro e Intese per le Attività Istituzionali D'Ateneo Prot. 35299 – 01/04/2021 – rep. Decreti n. 1589/2021;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Tutto quanto premesso, descritto e visto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente la precedente convenzione.



Art. 2 Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti intendono:
 - promuovere l'interazione diretta con la società civile e il tessuto culturale, nell'ottica di favorire la crescita sociale del territorio, affinché la conoscenza della cultura imprenditoriale nell'ambito dell'Artigianato diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica;
 - perseguire un modello d'intervento culturale che introduca e favorisca una cultura della progettualità integrata e partecipata nei processi di valorizzazione dell'Artigianato;
 - potenziare la percezione per un miglioramento e un maggiore impatto sociale, economico e culturale.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina la concertazione della seguente programmazione tra le Parti:
 - a) Progetto "Osservatorio sulle tematiche del settore economico Artigiano", per l'assegnazione di un contributo economico di € 5000, incluso tasse, finalizzato alla istituzione, mediante apposito Bando, di un Premio di Laurea riservato a n° 3 tesi di Laurea o Laurea Magistrale su tematiche riferite allo specifico settore di interesse di EBAS;
 - b) Partecipazione e contributo ad attività di Networking regionali, nazionali e internazionali;
 - c) Partecipazione a bandi pubblici per finanziamenti destinati alla realizzazione di ricerche, progetti e servizi che sovente richiedono la partnership, la collaborazione e la coprogettazione con enti pubblici, società private e del terzo settore, da formalizzare attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa e/o associazioni temporanee di scopo.
 - d) Collaborazione nell'ambito di attività di Tirocinio;
 - e) Collaborazione per il potenziamento delle attività di Placement nell'ambito dell'Artigianato innovativo per facilitare l'incontro di domanda e offerta di lavoro.

Art. 4 Organizzazione eventi

1. L'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano si impegna a:
 - a) Organizzare e dare un contributo per Attività di *Public Engagement* in occasione di eventi regionali, nazionali e internazionali (es. Agrigento capitale della Cultura 2025, ecc.);
 - b) Organizzare e dare un contributo per *Attività di trasferimento di conoscenze, di competenze e di risultati della ricerca* presso spazi laboratoriali informali e "open"



presenti nel territorio anche presso strutture esterne all'Ateneo, condivisi anche con altri Partenariati UniPA, da definire con apposite lettere di intenti.

Art. 5

Disciplina relativa all'uso dei siti

1. Le Parti concordano sulla possibilità di utilizzare, per le attività di cui al suddetto art. 3, le sedi dell'Ateneo per lo svolgimento di attività con installazione temporanea, esclusivamente durante gli eventi programmati, secondo i requisiti di legge e il regolamento di Ateneo.
2. La concessione in uso dei siti sarà assolutamente precaria e pertanto revocabile in qualunque tempo e volontà dell'Università, che si riserverà comunque la facoltà di interrompere le iniziative in corso, con le forme e gli interventi che l'Amministrazione Universitaria riterrà più idonee ed efficaci allo scopo, nel caso in cui non venissero rispettate le prescrizioni di cui all'uso accordato, nonché per motivi di sicurezza e di ordine pubblico o per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze istituzionali. L'Ente, che nulla potrà pretendere, non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 6

Oneri a carico delle parti

1. La presente convenzione definisce gli obblighi e gli oneri a carico di ciascuna parte, come di seguito indicati:
 - a) L'Ente bilaterale Artigianato Siciliano versa in favore dell'Ateneo, dopo l'approvazione del presente accordo, per il Progetto "Osservatorio sulle tematiche del settore economico Artigiano", un contributo economico di € 5.000 (cinquemila/00), tasse incluse, finalizzato alla istituzione, mediante apposito Bando, di un Premio di Laurea riservato a per l'elaborazione di n° 3 tesi di Laurea o Laurea Magistrale su tematiche riferite allo specifico settore di interesse di EBAS indirizzate al settore specifico;
2. L'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano per le attività o manifestazioni previste in questa convenzione e comunque preventivamente concordate con l'Ateneo:
 - a) cura l'organizzazione, l'attività promozionale e pubblicitaria delle manifestazioni di concerto con il Settore Strategie di comunicazione e marketing dell'Università di Palermo;
 - b) è tenuta ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario e di allestimento, diffusione social, sito, stampa ecc. il logo UniPa secondo le linee guida istituzionali dell'Ateneo consultabili al sito web e verificandone la correttezza con il Settore Comunicazione e Urp;
 - c) deve inviare una e-mail al Settore Comunicazione e Urp all'indirizzo comunicazione@unipa.it, ai fini della valutazione e dell'eventuale autorizzazione per richiedere la diffusione mediatica dell'iniziativa tramite i canali di comunicazione istituzionale dell'Ateneo;



- d) provvede al montaggio e smontaggio dell'eventuale stand e delle attrezzature, effettuando a proprie spese la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi dall'Università;
- e) si impegna a non praticare fori nelle pareti e/o pavimentazione e comunque a non apportare modifiche alle strutture ed alle pertinenze;
- f) si impegna ad affiggere eventuali manifesti, poster, ecc., esclusivamente su appositi supporti mobili forniti dallo stesso Ente;
- g) sulla scorta delle prescrizioni fornite dal Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo, elabora il piano di valutazione del rischio relativo alla realizzazione della manifestazione, con allegato piano di evacuazione, ed individua un responsabile per la sicurezza;
- h) provvede alla copertura assicurativa per ogni attività inerente all'iniziativa;
- i) fornisce un servizio d'ordine al fine di garantire che le manifestazioni si svolgano entro gli spazi concessi dall'Università;
- j) assicura che il personale addetto all'organizzazione degli eventi sia facilmente identificabile a mezzo di appositi pass;
- k) non può farsi sostituire da altri soggetti per le attività oggetto del presente accordo, pena la risoluzione ipso iure dello stesso.
- l) si impegna a comunicare all'Università, almeno dieci giorni prima di ogni manifestazione, gli eventuali sponsor e patrocinatori che, comunque, dovranno risultare non concorrenziali e non incompatibili con i fini istituzionali dell'Università e con il comune senso della morale, del pudore e del rispetto di ogni confessione religiosa. E' espressamente convenuto che qualora l'Università, nella propria piena ed autonoma discrezionalità, dovesse ritenere incompatibile la comunicazione o la rappresentazione, sotto qualunque forma, degli sponsor e dei patrocinatori, nell'ambito delle iniziative da svolgere presso le proprie strutture, lo comunicherà al richiedente/concessionario che, se non provvederà a rimuovere dette comunicazioni o rappresentazioni si vedrà revocata la concessione senza nulla a pretendere dall'Università e senza avere diritto, anche nel caso di revoca durante lo svolgimento dell'iniziativa, ad alcuna pretesa risarcitoria.
- m) mette a disposizione materiale iconografico e video da utilizzare sui canali di comunicazione di UniPa;
- n) cura e coordina ogni aspetto relativo alla logistica e all'organizzazione della manifestazione da svolgersi unicamente negli orari e nei giorni convenuti con l'Università;
- o) riserva all'Università uno spazio dove potere collocare pannelli espositivi e/o uno stand ove pubblicizzare le attività dell'Ateneo, con particolare riferimento alla promozione ed all'orientamento universitario ed alle tematiche attinenti all'iniziativa ed alla terza missione;
- p) si avvale dell'eventuale collaborazione di studenti in attività di tirocinio curriculare nell'organizzazione e nello svolgimento degli eventi;
- q) manleva l'Università dalla responsabilità per eventuali danni o furti arrecati alle proprie apparecchiature, mobili, e materiali e si assume, in via esclusiva, la



responsabilità civile per danni occorsi al personale universitario e dell'Ente e ai terzi per eventi verificati durante lo svolgimento delle iniziative.

L'Università degli Studi di Palermo:

- a) non risponde per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose connessi allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 7

Durata, procedura di rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo di collaborazione, per specifiche esigenze di programmazione, ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulle attività e sui risultati raggiunti nonché su eventuali obiettivi futuri;
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. In questa ipotesi lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sulle attività in corso al momento del recesso;
3. Ove sopraggiungessero motivi ostativi al mantenimento dell'Accordo in parola, ovvero motivi di sicurezza o di ordine pubblico o di carattere istituzionale e/o improrogabile, l'Accordo medesimo si intenderà decaduto con immediatezza senza alcun onere a carico dell'Ateneo.

Art. 8

Comitato tecnico

1. La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del presente Accordo sono affidate ad un Comitato tecnico, composto da quattro rappresentanti, due per ciascuna delle Parti, la cui nomina verrà comunicata per iscritto entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Per quanto riguarda i rappresentanti dell'Ateneo, questi saranno nominati con decreto.

Art. 9

Valutazione propedeutica e verifica di fattibilità

1. L'Ente, per ogni manifestazione, deve fornire all'Ateneo anche la seguente documentazione da acquisire e produrre secondo le vigenti norme:
 - a) piano di sicurezza con l'elenco dei nominativi del personale designato;
 - b) dichiarazione di conformità riguardante gli impianti;
 - c) certificazione di corretto montaggio delle strutture.



Art. 10 Loghi delle parti

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.
2. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati, a seguito espresso consenso delle stesse, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'eventuale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n.101 del 10 agosto 2018.

Art. 12 Sicurezza

1. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione;
2. Il personale dell'Ente, compresi eventuali collaboratori esterni dalla stessa comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso negli spazi dell'Ateneo, sede di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Sarà cura dell'Ente accertarsi che tale adempimento venga posto in essere.



Art. 13

Adempimenti ex D. Lgs. 231/2001 e L. n. 190/2012 e loro ss.mm.ii.

1. Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii., con i correlati Codici Etici di comportamento; tali documenti, per quanto riguarda l'Ente, sono disponibili sul sito internet www.ebassicilia.it per quanto attiene l'Università degli Studi di Palermo, sono pubblicati sul sito istituzionale www.unipa.it;
2. Le Parti si obbligano, inoltre, a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l'Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale;
3. L'inosservanza delle previsioni dei rispettivi modelli e codici, di cui al comma 1, è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Accordo per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà pertanto la Parte adempiente a risolvere il presente Accordo con effetto immediato.

Art. 14

Modifiche

1. Qualora nel corso della vigenza del presente Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo secondo quanto previsto dai regolamenti interni di ciascun ente.

Art. 15

Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge ed al vigente Regolamento "quadro" per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università degli Studi di Palermo – D.R. n. 182 del 24.01.2020.

Art. 16

Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad una intesa, competente sarà il Foro di Palermo.



Art. 17
Spese e registrazione

1. Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, se dovute, sono a carico dell'Ente;
2. Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 18
Firma

1. Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero;
2. Il presente Accordo viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano, ebas@pec.ebassicilia.it che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo restituisce all'Università degli Studi di Palermo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec@cert.unipa.it.

Per L'Ente Bilaterale Artigianato Siciliano Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rappresentante Legale
Il Presidente
Orazio Platania

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Il Vicepresidente
Gaetano Agliozzo